

OGGETTO: Proposta di legge regionale recante: "Interventi a sostegno della famiglia concernenti l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla scuola, formazione e lavoro, di concerto con l'Assessore alle politiche per la famiglia e servizi sociali;

VISTA la legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 "Norme sugli asili nido" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 8 giugno 1995, n. 43 "Istituzione del servizio di assistente familiare" e successive modifiche;

VISTO in particolare l'articolo 1 del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche, che individua i soggetti in stato di disoccupazione, di disoccupazione di lunga durata, di inoccupazione di lunga durata e donne in reinserimento lavorativo;

CONSIDERATA l'esigenza, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso interventi che concorrono a creare le condizioni per conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari;

RITENUTO che l'agevolazione dell'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia si muove nell'ottica di cui sopra e può pertanto facilitare la permanenza e l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro;

ACQUISITO il "parere di fattibilità" del Direttore del Dipartimento SOCIALE

ACQUISITO altresì il parere rilasciato dalla "Struttura di consulenza giuridico-legislativa" del Segretariato Generale, a seguito di ATN;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa,

di adottare e sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale la proposta di legge regionale recante "Interventi a sostegno della famiglia concernenti l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia" allegata al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e che consta di numero 7 articoli e relativa relazione.



RELAZIONE

La presente proposta di legge, nell'ambito delle politiche a favore della famiglia e dell'occupazione, attraverso la facilitazione dell'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia (asilo nido e alternativi o complementari all'asilo nido) è diretta, da un lato alla crescita, alla cura, alla formazione, alla socializzazione ed alla educazione dei bambini di età compresa tra zero e tre anni e, dall'altro, alla rimozione degli ostacoli che limitano la partecipazione delle donne al mercato del lavoro (art.1).

Infatti, la proposta, contribuendo a creare i presupposti per conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari, si inquadra in una logica diretta al rafforzamento della condizione personale della donna, così da favorire la permanenza e l'inserimento della stessa nel mondo del lavoro.

Le predette finalità vengono perseguite mediante la concessione, alle madri lavoratrici ovvero alle madri disoccupate, inoccupate o in fase di reinserimento lavorativo, di contributi di natura monetaria finalizzati a concorrere al pagamento delle rette di frequenza dei servizi educativi e formativi della prima infanzia nonché delle attività connesse ai servizi stessi (artt. 2 e 3).

Ad un apposito regolamento regionale (art. 5) è demandata la determinazione delle risorse destinate agli interventi previsti, dell'ammontare, dei criteri, delle modalità di concessione ed erogazione dei contributi, sulla base di condizioni di priorità rappresentate da situazioni di svantaggio economico della famiglia e dalla presenza di figli in condizioni di disabilità o con difficoltà di adattamento ed integrazione.

Allo scopo di collegare la concessione del contributo alle finalità del FSE, è previsto (art.4) che le madri beneficiarie attivino e documentino percorsi finalizzati all'inserimento, reinserimento e permanenza nel mercato del lavoro, attraverso l'assistenza tecnica ed il tutoraggio di un idoneo soggetto.

La copertura finanziaria degli interventi previsti (art.7) è assicurata dalle risorse stanziare nell'ambito del POR - Obiettivo 3 - Asse E (Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro).

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



233
27 MAR 2008

69

Proposta di legge regionale concernente

**“Interventi a sostegno della famiglia concernenti l’accesso ai servizi
educativi e formativi della prima infanzia”**

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

FR

Art. 1
(Finalità)



1. La Regione, al fine di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e contribuire a creare le condizioni per conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari, agevola l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia che concorrono, con la famiglia, alla crescita, alla cura, alla formazione, alla socializzazione ed alla educazione dei bambini, di età compresa tra zero e tre anni, nella prospettiva di favorire l'armonico sviluppo della personalità infantile.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Law
20


Art. 2
(Contributi)



1. Per le finalità previste dall'articolo 1 sono concessi alle madri beneficiarie di cui all'articolo 3, per ogni figlio che fruisca dei servizi educativi e formativi della prima infanzia, contributi di natura monetaria finalizzati a concorrere al pagamento delle rette di frequenza e delle attività connesse ai servizi stessi.

2. La misura dei contributi è determinata con il regolamento di cui all'articolo 5, in relazione alle diverse condizioni delle madri beneficiarie, tenendo conto, in particolare, delle situazioni di svantaggio economico della famiglia e della presenza di minori disabili o con difficoltà di adattamento ed integrazione.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 3
(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 2:

- a) le madri lavoratrici;
- b) le madri che, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144) e successive modifiche, risultino essere:
 - 1) disoccupate di lunga durata;
 - 2) inoccupate di lunga durata;
 - 3) in reinserimento lavorativo.

2. Ai fini della concessione dei contributi, le madri beneficiarie di cui al comma 1 devono:

- a) essere residenti nella Regione;
- b) avere figli che fruiscano, nel territorio regionale, dei seguenti servizi educativi e formativi della prima infanzia:
 - 1) asilo nido;
 - 2) alternativi o complementari all'asilo nido.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Flu
CA



Art. 4

(Percorsi formativi)

1. Durante il periodo di fruizione dei contributi di cui all'articolo 2, le madri beneficiarie devono seguire percorsi formativi finalizzati all'inserimento, al reinserimento e alla permanenza nel mercato del lavoro, da comprovare secondo quanto stabilito con il regolamento di cui all'articolo 5.

2. Per agevolare l'individuazione del percorso formativo più idoneo alle specifiche esigenze, la Regione attiva, attraverso idoneo soggetto, un sistema di assistenza tecnica e di tutoraggio.

flor

cd


**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**

Art. 5

(Regolamento di attuazione)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, con regolamento regionale sono determinati, in particolare:

- a) le risorse destinate ai contributi previsti dall'articolo 2;
- b) la misura, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi;
- c) i termini e le modalità di presentazione delle domande per accedere ai contributi;
- d) le tipologie di servizi educativi e formativi della prima infanzia alternativi o complementari all'asilo nido per la cui fruizione sono concessi i contributi;
- e) le modalità di individuazione del soggetto che fornisce assistenza tecnica e tutoraggio nonché le modalità con cui sono comprovati i percorsi formativi di cui all'articolo 4.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

FB
CR



Art. 6

(Relazione sull'attuazione della legge)

1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di riferimento, presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge.

FR

ea

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Art. 7

(Disposizioni finanziarie).

1. Alla copertura degli oneri per l'attuazione della presente legge si provvede, per gli esercizi finanziari 2003-2006, attraverso le risorse stanziato, nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo.3 - Assc E, sui capitoli del bilancio regionale A22113, A22114 e A22115.

fer

ef

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



REGIONE LAZIO

Dipartimento Sociale

Roma

Prot. n.

PARERE DI FATTIBILITA'

Esaminato lo schema di deliberazione: Proposta di legge regionale recante "Interventi a sostegno della famiglia, concernenti l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia", se ne sostiene la indispensabilità per le seguenti motivazioni:

- si rimuovono gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
- si conciliano le esigenze lavorative con quelle familiari;
- si agevola l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia, anche per le famiglie non dotate di adeguati mezzi, o in situazione di particolare disagio economico.

Tenuto conto, inoltre, del parere di consulenza della struttura di consulenza giuridico-legislativa del Segretariato Generale, con la presente esprimo una valutazione positiva sulla fattibilità della citata proposta di legge.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SOCIALE
(Dr. Salvatore Cirignotta)